PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 32

Fondo forestale nazionale

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti e per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali. Le somme assegnate al fondo, ai sensi dell'art. 44, lettera bb), e del quarto comma del presente articolo, saranno date in anticipazione agli istituti di credito agrario o autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione a favore di Comuni, altri enti pubblici e privati, societa' e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a quaranta anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno gravati di un tasso di interesse del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto di credito a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposta e di ogni altro onere a loro carico. La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che i Ministri per l'agricoltura e foreste e per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti, i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti. Le annualita' di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1995 al Fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto. (8)

Versione in vigore dal 13 settembre 1977, tuttora in vigore · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	VI — Provvedimenti per lo sviluppo forestale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(8) Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 110, comma 1) che i fondi nazionali di rotazione di cui agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Ha inoltre disposto (con l'art. 137) che "Salvo espressa disposizione in contrario le norme

del presente decreto avranno effetto dal 1 gennaio 1978".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-32-fondo-forestale-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it